



**24/09/2014 - Risposta ai quesiti n. 7-8-9
Prot. 1072**

Bando di gara mediante procedura aperta – lavori di adeguamento normativo, ristrutturazione, messa in sicurezza, risparmio energetico ed eliminazione barriere architettoniche del palazzetto dello sport di Valnegrà.

Quesito n. 7

Oggetto: Quesito pervenuto tramite SINTEL

Si chiedono chiarimenti in merito alla predisposizione del foglio da allegare nello step inerente l'offerta.

Nello specifico si chiede:

- cosa si intende per marca da bollo "opportunamente annullata"?
- può bastare apporre un timbro della società su tale marca?
- il foglio cui andrà apposta la marca da bollo, deve anche contenere nuovamente lo sconto offerto o semplicemente l'oggetto della gara comprensivo di CIG e i dati dell'impresa?

Risposta al quesito n. 7

La marca da bollo si intende opportunamente annullata una volta che non si può possibile riutilizzarla, dunque il concorrente, apponendo il proprio timbro sulla stessa, assolve pienamente a questa specifica; il foglio con apposta la marca da bollo dovrà riportare l'oggetto della gara ed il relativo CIG.

Quesito n. 8

Oggetto: Quesito pervenuto tramite SINTEL

Con la presente sono a chiedere informazioni in merito alla compilazione del punto 7) di pag. 8 dello «Allegato A» relativo alla dichiarazione di subappalto.

Nello specifico la nostra impresa, essendo in possesso di tutte le categorie menzionate nel bando (OG1, OS6 e OS20), non ha l'obbligo di subappalto ma intende riservarsi la facoltà di subappaltare tutte le categorie rispettando ovvia i limiti di legge (30% per la OG1 e 100% per le OS6 e OS28).

Stando come è predisposta la dichiarazione ci risulta difficile dichiarare tale nostra volontà in quanto non viene menzionata la categoria OG1 e si parla di "obbligo" per quanto riguarda la categoria OS28.

Chiediamo quindi se è possibile mettere la dicitura "Vedasi allegato" e inserire una nostra dichiarazione nella quale si dichiara di volersi riservare la facoltà di subappalto delle categorie sopra menzionate.

Risposta al quesito n. 8

I modelli non possono prevedere tutte innumerevoli fattispecie possibili in relazione alle qualificazioni e ai subappalti. Il concorrente, qualificato per intero come nel quesito ha due soluzioni:

1. E' sufficiente che il concorrente al punto 7.a) della dichiarazione, in corrispondenza della prima casella relativa alla OS28 cancelli con una riga le parole «si obbliga a» e aggiunga le parole «intende» o le parole «si riserva di» o altre parole di significato analogo; il 30% della categoria prevalente OG1 e la categoria OS6 possono essere indicate nello spazio bianco in corrispondenza della seconda casella.

2. Allo stesso punto 7.a) può cancellare con una riga ambedue le fattispecie proposte nel modello e introdurre nello spazio bianco in corrispondenza della seconda casella le parole «si riserva di subappaltare il 30% della categoria OG1 e il 100% delle categorie scorporabili OS8 e OS6».

Null'altro è necessario.

Ovviamente resta possibile (anche se non consigliabile e, se si adotta una delle soluzioni che precedono, anche inutile) allegare una dichiarazione ulteriore (firmata digitalmente) con l'indicazione delle lavorazioni che si ritiene di potere o volere subappaltare.

Quesito n. 9

Oggetto: Quesito pervenuto tramite SINTEL

In riferimento alla procedura aperta dei lavori di adeguamento normativo, ristrutturazione, messa in sicurezza, risparmio energetico ed eliminazione barriere architettoniche del Palazzetto dello Sport di Valnegrà;
con la presente, vi chiediamo un chiarimento in merito all'importo della sanzione pecuniaria indicata nel bando di gara in euro 5.250,00 pari 1%, di solito non si chiede l'1 x 1000 dell'importo complessivo dei lavori, ai sensi dell'art. 38, comma 2- bis, decreto-legge n. 90 del 2014 ?

Risposta al quesito n. 9

Non esiste un particolare vincolo nella determinazione della sanzione di cui all'articolo 38, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (introdotto dall'articolo 39 del decreto-legge n. 90 del 2014), se non il limite minimo dell'1 per mille e il limite massimo dell'1 per cento.

La stazione appaltante, nell'ambito della propria autonomia, ha ritenuto di determinare tale sanzione nell'importo massimo ammesso.